



*Città di Lecce*

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'APPLICAZIONE**  
**DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 55 del 01 agosto 2012*

## **INDICE**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento e istituzione dell'Imposta**
- Art. 2 - Presupposto dell'Imposta**
- Art. 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**
- Art. 4 - Esenzioni**
- Art. 5 - Riduzioni**
- Art. 6 - Misura dell'imposta**
- Art. 7 - Obblighi del gestore**
- Art. 8 - Versamenti**
- Art. 9 - Controllo e accertamento imposta**
- Art. 10 - Sanzioni**
- Art.11 - Riscossione coattiva**
- Art.12 - Rimborsi**
- Art. 13 - Contenzioso**
- Art. 14 - Tavolo tecnico consultivo**
- Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali**

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento e istituzione dell'Imposta**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno.
2. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23.
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali..
4. L'applicazione dell'imposta decorre dall'**1 ottobre 2012**.
5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Lecce, fino ad un massimo di **5 pernottamenti consecutivi**.
6. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Art. 2**

### **Presupposto dell'Imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, situate nel territorio di Lecce, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, alberghi diffusi e comunque a tutte le strutture ricettive di cui alla L.R. 11 febbraio 1999, n. 11 ed alla L.R. 15 luglio 2011, n. 17, nonché al regolamento regionale 22 marzo 2012, n. 6.

## **Art. 3**

### **Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Lecce.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

## **Art. 4**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a. i residenti nel Comune di Lecce;
  - b. i minori entro il dodicesimo anno di età;
  - c. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
  - d. i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, anche in regime di day hospital, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla

presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente";

- e. gli studenti universitari fuori sede iscritti all'Università degli Studi del Salento;
- f. coloro che pernottano presso ostelli o strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione comunale di Lecce;
- g. i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento o un accompagnatore;
- h. gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- i. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- j. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- k. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.

## **Art. 5 Riduzioni**

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
  - a) i titolari delle strutture ricettive che applicano convenzioni (corporate) per il segmento business;
  - b) i gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;
  - c) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
2. La riduzione di cui al precedente comma 1, sarà applicata, per i soggetti di cui alla lettera a), previa presentazione da parte della struttura ricettiva della/e convenzione/i regolarmente sottoscritte. La comunicazione dovrà avvenire inderogabilmente entro il 31 gennaio dell'anno in cui si chiede la riduzione.
3. Per i soggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1, la stessa riduzione potrà essere chiesta previa attestazione del Dirigente Scolastico, per quelli di cui alla lettera b) e della Federazione Sportiva di appartenenza, per quelli di cui alla lettera c). Le attestazioni dovranno essere presentate alle strutture ricettive ai fini di quanto previsto dal successivo art. 7.
4. Possono chiedere la riduzione del 30% dell'imposta di soggiorno i gruppi che giungono con bus turistici, che abbiano assolto regolarmente al pagamento della tariffa prevista dal vigente Piano per l'accesso e la sosta in città dei bus turistici. Tale riduzione non è applicabile ai bus turistici che sostano presso il parcheggio del city terminal.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.

## **Art. 6 Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. La misura dell'imposta, la graduazione e la stagionalità sono stabilite dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e sue

successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilita per legge, previo accordo con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
4. Il Comune di Lecce, attraverso il sito, manifesti a stampa, nonché altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

### **Art. 7** **Obblighi del gestore**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Lecce sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive dichiarano, ai sensi del DPR 445/2000, all'Ufficio Tributi del Comune, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il relativo periodo di permanenza.
3. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui al precedente comma, le generalità dei soggetti passivi inadempienti. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
4. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sussistono con riferimento al periodo di apertura dichiarato.
5. La dichiarazione è trasmessa di norma per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione comunale, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.
6. La dichiarazione potrà essere altresì presentata su modulo cartaceo.
7. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e messa a disposizione sul sito istituzionale.
8. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Lecce.

### **Art. 8** **Versamenti**

1. I soggetti passivi di cui al precedente art. 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, nonché al successivo versamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare: a) su apposito conto corrente postale intestato al soggetto incaricato della riscossione ; b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione dall'Amministrazione comunale; c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro.

### **Art. 9** **Controllo e accertamento imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può: a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### **Art. 10 Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Art.11 Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

### **Art.12 Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento/00.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 16,53.

### **Art. 13** **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Art. 14** **Tavolo tecnico consultivo**

1. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Lo stesso tavolo tecnico avrà funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore turismo ed alle quali saranno destinate le somme determinate dalla Giunta Comunale con la deliberazione di cui al precedente art. 6, comma 2.
3. Il tavolo tecnico è convocato dall'Amministrazione Comunale almeno due volte l'anno, oppure su richiesta delle Associazioni di categoria, quando necessario.

### **Art. 15** **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal **1 ottobre 2012**.
2. In sede di prima applicazione, per il periodo 1 ottobre 2012 - 30 dicembre 2012, gli obblighi relativi alle disposizioni inerenti i termini e le modalità di comunicazione e versamento dell'imposta di soggiorno, di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento, si considerano assolti se effettuati entro il 30 gennaio 2013.
3. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dai precedenti articoli 7 e 8, relativi al versamento dell'imposta.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997, l'art. 1, commi dal 158 al 1710 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie dell'Ente.
5. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.